



COMUNE DI ARTA TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Servizio Tecnico

OGGETTO: Adozione variante urbanistica n. 26 al P.R.G.C..

DELIBERA N° _____

DATA _____

Oggetto: Adozione variante urbanistica n. 26 al P.R.G.C..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Arta Terme è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2005;

Che con Decreto del Presidente della Regione n. 085/Pres del 23.03.2006 è stata confermata l'esecutività della succitata delibera;

Che in sede di D.P.Reg. n.85/Pres./2006 sono state prescritte le modifiche necessarie al totale superamento delle riserve espresse con Delibera Giunta Regionale n. 1533 d.d. 11/05/2004;

Vista l'istanza presentata in data 15.03.2017 dalla Società Agricola Bombardier Evolution S.r.l. con sede legale a Arta Terme in Fraz. Rivalpo n. 11, p.iva 02620030300, in qualità di proprietaria dell'immobile ubicato in Arta Terme – Fraz. Rivalpo, catastalmente distinti al fg. 40 map. 355 della mappa di Arta Terme (cat. Cat. D10), intesa ad ottenere l'accoglimento di una proposta di modifica alla vigente normativa di piano al fine di consentire la chiusura delle pareti perimetrale della esistente tettoia aperta su tre lati e il conseguente ricavo di volumetria; trattasi di immobile facente parte dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili, già autorizzato con Decreto regionale n. 1375/2011 ai sensi del D.lgs. n.387/2003;

Preso atto che la società richiedente, a proprie spese, ha incaricato l'arch. Fabiana Brugnoli da Torreano per la redazione della presente variante urbanistica riguardante, nella sostanza, modifiche alla normativa di piano (zona E4.1);

Visti gli elaborati progettuali della variante urbanistica in questione (n. 26), d.d. "marzo 2017", a firma dell'arch. Fabiana Brugnoli, che sono costituiti da:

1. Fascicolo 1) Relazione – Norme di attuazione – Estratti grafici;
2. Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente;

Preso atto che la richiesta della proprietà è quella di poter utilizzare l'edificio, ferme restando le opere connesse con l'esercizio dell'attività di produzione di energia rinnovabile, anche a servizio dell'attività agricola, dando atto che la nuova volumetria verrà utilizzata in conformità alle destinazioni agricole ammesse dalla norma della zona E4.1 vigente;

Rilevato che per i suoi contenuti la presente variante è soggetta alla procedura di cui all'art. 63 bis della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i.;

Appurato che come dichiarato dall'asseverazione del progettista allegata agli elaborati di cui sopra, la variante in adozione non interessa e non ha alcuna incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell'elenco degli ambiti proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Considerato che per quanto attiene alle disposizioni di tutela di cui D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, della Parte Terza – Beni paesaggistici, l'area oggetto di variante urbanistica non è soggetta a vincolo paesaggistico;

Dato atto che ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti non risultano interessati beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione;

Considerato che per quanto attiene agli aspetti di natura idrogeologica, in riferimento ai pareri n. 50/03 e n. 150/04 già espressi dal servizio geologico, la variante in argomento non determina aumenti del carico insediativo rispetto a quanto previsto dal piano vigente;

Dato atto che la variante in adozione non prevede nuove aree per servizi ed attrezzature collettive e non sussiste quindi la necessità di intraprendere la procedura stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 327/2001;

Vista la vigente normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs 4/2008, L.R. 16/2008, D.Lgs.152/2006);

Richiamata la delibera giuntale n. del, esecutiva, con la quale, tra l'altro, viene preso atto che la variante n. 26 al P.R.G.C., così come redatta dal professionista incaricato, NON determina effetti significativi sull'ambiente e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di VAS;

Richiamata la L.R. 5/2007 riguardante la *"Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"* e s.m.i.;

Richiamata la L.R. 21/2015 riguardante le *"Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo"*;

Ritenuto che la variante n. 26 al P.R.G.C., così come elaborata nei contenuti, sia meritevole di adozione;

Visto il Dec. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile di Servizio competente;

Visto l'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21;

Unanime, con separata votazione per quanto attiene l'adozione del provvedimento e in merito alla dichiarazione di immediata esecutività, che viene disposta, data l'urgenza di provvedere agli ulteriori adempimenti inerenti la pubblicazione della variante;

DELIBERA

- 1) di dare atto e far proprio quanto riportato in premessa;
- 2) di adottare, per le ragioni di cui alle premesse, ai sensi del art. 63 bis, comma 9, della LR. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la variante urbanistica n. 26 al P.R.G.C., così come elaborata dall'arch. Fabiana Brugnoli da Torreano in data "marzo 2017";
- 3) di riconoscere quali elementi costitutivi della sopraccitata variante gli elaborati progettuali elencati in premessa;
- 4) di demandare alla Giunta Comunale ed al Responsabile del servizio competente l'adozione dei necessari atti previsti e propedeutici all'approvazione della variante;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21.



COMUNE DI ARTA TERME

Provincia di Udine

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Servizio Tecnico

OGGETTO: Adozione variante urbanistica n. 26 al P.R.G.C..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto **Sandri Manuel**, in qualità di responsabile del **Servizio Tecnico**
del **Comune di Arta Terme**, ai sensi dell'art 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione succitata in ordine alla sola **Regolarità Tecnica**

ARTA TERME, 16.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sandri Manuel
